

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA.

RICORSO

della dott.ssa **Aurelia Biagetti**

CONTRO

il **Ministero della Giustizia** e altri

PER L'ANNULLAMENTO

di tutti gli atti con i quali la ricorrente è stata valutata “non idonea” alle prove orali del concorso in Magistratura.

INDICE DELLA PARTE IN DIRITTO.

I. PROFILI SOSTANZIALI.

- 1. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato per illegittimità della valutazione negativa alla prova orale per difetto di motivazione sulle ragioni della “non idoneità”, essendo la valutazione stata posta in essere con un mero punteggio numerico, senza previa predeterminazione di criteri generali di valutazione e senza riferimento successivo all’applicazione degli stessi; illegittimità anche del Bando di concorso (art. 8) laddove prevede una valutazione delle prove orali in forma meramente numerica, senza previa predeterminazione dei criteri e senza successiva applicazione degli stessi.**
- 2. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato (nonché del relativo Bando di concorso) per violazione dell’art. 12 DPR 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone la “predeterminazione” delle domande ed il successivo sorteggio delle stesse.**
- 3. Illegittimità costituzionale sotto i profili:**
 - A. della mancata previsione di un obbligo di motivazione della valutazione delle prove orali;**
 - B. della mancata previsione di un sistema di predeterminazione e sorteggio delle domande.**

III. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA AI SENSI DELL’ART. 55.10. CPA.

III. PROFILI DI COMPLETEZZA DEL CONTRADDITTORIO.

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO. ROMA.

RICORSO

della **dott.ssa Aurelia Biagetti**, nata a Chiusi il 15 marzo 1990, residente in San Casciano dei Bagni (SI), Via della Montagna 2 (C.F. BGT RLA 90 C55 C662J), rappresentata e difesa, come da mandato in calce al presente atto, dagli avvocati prof. Enrico Lubrano (C.F. LBR NRC 71E20 H501I – pec: avv.enricolubrano@pec.it) e prof. Filippo Lubrano (C.F. LBR FPP 39L14 H501I – pec: avv.filippo.lubrano@pec.it), presso il primo dei quali è elettivamente domiciliata digitalmente, all'indirizzo PEC avv.enrico.lubrano@pec.it e, fisicamente, in Roma, Via Flaminia n. 79, 00196, Studio Legale Lubrano & Associati, FAX: 06-3214981

CONTRO

il **Ministero della Giustizia**, in persona del Ministro *pro-tempore*;
la **Commissione esaminatrice del concorso per esami a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021**, in persona del legale rappresentante *pro-tempore*;

E NEI CONFRONTI

del **dott. Marco Magini**;

PER L'ANNULLAMENTO

del verbale della Commissione esaminatrice del 12 dicembre 2023, contenente, per la parte relativa alla prova orale sostenuta dalla ricorrente nel concorso a 500 posti di magistrato ordinario indetto con D.M. 1 dicembre 2021, il giudizio complessivo di non idoneità; nonché di tutti gli atti ad essi comunque connessi e coordinati, anteriori e conseguenti e, in particolare, del Bando di concorso (DM 1 dicembre 2021, art. 8), nella parte in cui prevede la sufficienza di una valutazione con punteggio meramente numerico alla prova orale e senza predeterminazione di criteri specifici da parte della Commissione a monte (in contrasto con i principi previsti dalla giurisprudenza), **nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale** (in violazione del principio generale sancito dall'art. 12 del DPR n. 487/1994).

F A T T O

La dott.ssa Biagetti ha partecipato, nei giorni 13, 14 e 15 luglio 2022, alle prove scritte al concorso per esami a 500 posti di Magistrato ordinario, indetto con D.M. 1 dicembre 2021.

In esito alla correzione delle prove scritte, la **candidata ha riportato le seguenti valutazioni**:

- a) Diritto civile: voto 12 (tredici/ventesimi);
- b) Diritto penale: voto 12 (dodici/ventesimi);
- c) Diritto amministrativo: 12 (dodici/ventesimi).

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

Sulla base di tali giudizi ed in applicazione della normativa di settore, la dott.ssa Biagetti è stata convocata, in data 26 ottobre 2023, mediante affissione all'albo dei risultati delle prove scritte, alle quali è risultata idonea, per sostenere la **prova orale del concorso, che si è tenuta in data 12 dicembre 2023.**

All'esito di tale prova, la dott.ssa Biagetti è risultata non idonea in quattro delle undici materie oggetto dell'esame orale (nello specifico, diritto civile ed elementi fondamentali di diritto romano, procedura civile, diritto amministrativo, costituzionale, tributario e diritto commerciale, diritto fallimentare) ed ha conseguito la valutazione di 6 in tutte le altre sei materie oggetto della prova.

Avverso detto giudizio negativo, l'interessata propone, quindi, **ricorso** in sede giurisdizionale per i seguenti motivi di

DIRITTO

La parte in diritto del presente atto è strutturata in tre sottoparti relative rispettivamente a:

- I) **profili sostanziali** (cfr. poi par. I);
- II) **profili cautelari** (cfr. poi par. II);
- III) **profili relativi alla completezza del contraddittorio** (cfr. poi par. III).

* * *

I. PROFILI SOSTANZIALI.

Come si è accennato nella premessa in fatto, la questione in esame verte sul **giudizio di "non idoneità"** conseguito dalla dott.ssa Biagetti in quattro delle undici materie, nonché sulla valutazione dalla stessa ottenuta con punteggio pari a 6 nelle altre sei materie, oggetto **dell'esame orale del concorso in Magistratura.**

Il provvedimento di non idoneità oggetto della presente impugnazione risulta illegittimo in quanto:

- 1) **formulato sulla base di semplici punteggi numerici;**
- 2) **in esito ad una interrogazione posta in essere su domande formulate al momento, senza predeterminazione delle stesse e relativo sorteggio**

Allo stesso modo, il relativo Bando di concorso (oggetto della presente impugnazione come atto presupposto) risulta illegittimo nella parte in cui (art. 8) prevede:

- 1) **la sufficienza di una valutazione con punteggio meramente numerico alla prova orale senza predeterminazione di criteri specifici da parte della Commissione a monte (in contrasto con i principi previsti dalla giurisprudenza);**
- 2) **nonché nella parte in cui non prevede che le domande siano predeterminate e sorteggiate nella prova orale (in violazione del principio generale sancito dall'art. 12 del**

DPR n. 487/1994).

*

1. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato per illegittimità della valutazione negativa alla prova orale per difetto di motivazione sulle ragioni della “non idoneità”, essendo la valutazione stata posta in essere con un mero punteggio numerico, senza previa predeterminazione di criteri generali di valutazione e senza riferimento successivo all’applicazione degli stessi; illegittimità anche del Bando di concorso (art. 8) laddove prevede una valutazione delle prove orali in forma meramente numerica, senza previa predeterminazione dei criteri e senza successiva applicazione degli stessi.

Il Bando di concorso prevede (art. 8) che, all’esito della prova orale, i candidati valutati come non sufficienti in una o più materie siano “liquidati” con la criptica formula di “non idoneo” o comunque con un giudizio meramente numerico, senza espressione di alcuna motivazione delle ragioni della relativa valutazione, sulla base di quanto disposto dall’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 ⁽¹⁾, e dall’art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ⁽²⁾.

In sostanza, ai sensi del Bando di concorso, nel caso di valutazione insufficiente (in una o più materie), i Commissari si esprimono con semplice giudizio di “non idoneità”, senza neanche indicazione del voto espresso, in tal modo non consentendo di intendere neanche se la valutazione sia stata leggermente negativa (corrispondente ad un voto pari a 5) o nettamente negativa (corrispondente ad un voto pari a 4 o voto inferiore), come, del resto, è avvenuto nel caso in questione, in cui i Commissari del concorso hanno ritenuto di non attribuire alcun punteggio o valutazione di altro tipo in quattro delle materie oggetto della prova orale della

¹ **Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.**
*“Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell’assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l’approvazione.
Nell’affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato.
La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate”.*

² **Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.**
“5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l’idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all’articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e orali è motivato con l’indicazione del solo punteggio numerico, mentre l’insufficienza è motivata con la sola formula “non idoneo””.

ricorrente, bensì di dichiarare la stesso semplicemente come "non idonea" (così nel relativo verbale versato in atti).

Tale normativa di Bando deve necessariamente essere corroborata dal diritto vivente stabilito dalla recente giurisprudenza amministrativa.

Infatti, il tema delle valutazioni delle prove orali selettive per l'accesso ed il superamento di concorsi pubblici ha, negli ultimi anni, rappresentato un tema di importante attenzione giurisprudenziale.

In data 20 settembre 2017, lo stesso **Consiglio di Stato** ⁽³⁾ si è pronunciato su questa tematica, nella massima composizione, vale a dire in **Adunanza Plenaria n. 7/2017**, a seguito di una rimessione da parte del Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana.

In particolare, seguendo una pacifica e affermata giurisprudenza, i giudici di Palazzo Spada si sono orientati nel senso che: *“L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire (...) il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche **quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati**, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”*.

L'inciso *“attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati”* trova una maggiore specificazione nel precedente passaggio in cui l'Adunanza chiarisce *“l'espressione numerica si*

³ Cfr. **Consiglio di Stato, Adunanza Plenaria, 20 settembre 2017, n. 7:**

“15. Il secondo profilo affrontato dall'ordinanza di remissione si lega strettamente a quanto in ultimo osservato, in quanto ivi si propone una (ulteriore) riflessione in ordine alla questione relativa alla capacità ed idoneità del voto numerico ad esprimere e sintetizzare il giudizio tecnico – discrezionale della commissione senza ulteriori oneri motivazionali.

15.1. Con riferimento a tale profilo, l'Adunanza Plenaria non può che fare nuovamente riferimento agli autorevoli arresti della Corte Costituzionale prima citati.

15.2. Ivi detta problematica è stata a più riprese esaminata sotto variegati angoli prospettici, e nessun elemento di ulteriore novità, sul punto, è stato prospettato nell'ordinanza di remissione.

15.3. Certamente, si osserva, nessun elemento di novità può essere rinvenuto nella circostanza che nell'ambito della propria lata discrezionalità il Legislatore abbia ritenuto di immutare la disciplina previgente, prevedendo nell'art. 46 comma V della legge n. 247 del 2012 che –allo spirare del periodo transitorio individuato ai sensi dell'art. 49 della legge medesima – la procedura di valutazione degli elaborati scritti sia esternata mediante il richiamo ad annotazioni (e non invece espressa semplicemente in termini numerici).

Invero, tale innovazione non consente di inferire alcuna inidoneità della espressione numerica ad esternare la valutazione della Commissione d'esame, anche in considerazione della circostanza che l'espressione numerica si lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione.

15.3. L'Adunanza Plenaria ritiene quindi che sia il caso di ribadire con riferimento alla disciplina previgente alla legge 31 dicembre 2012, n. 247 il tradizionale insegnamento secondo il quale i provvedimenti della commissione esaminatrice degli aspiranti avvocati, che rilevano l'inidoneità delle prove scritte e non li ammettono all'esame orale, vanno di per sé considerati adeguatamente motivati anche quando si fondano su voti numerici, attribuiti in base ai criteri da essa predeterminati, senza necessità di ulteriori spiegazioni e chiarimenti, valendo comunque il voto a garantire la trasparenza della valutazione”.

lega strettamente alla preventiva predisposizione di criteri da parte della Commissione centrale istituita presso il Ministero della Giustizia, nel solco della espressa previsione di cui all'art. 22, co. 9, del R.D. n. 1578/1933 che stabilisce cinque criteri di valutazione".

Ed è proprio questa interpretazione che ha consentito uno sviluppo ermeneutico da parte della successiva giurisprudenza, la quale, sempre riprendendo il principio stabilito dalla Adunanza Plenaria, ne ha fornito taluni correttivi.

Infatti, si è sempre ricordata la **validità delle valutazioni numeriche** nell'ambito dei concorsi pubblici, tuttavia, precisando sempre più l'importanza che detta valutazione numerica sia strettamente collegata a dei **criteri prestabiliti, pubblici e chiaramente individuati** ⁽⁴⁾.

4

In tal senso, si richiamano in seguito i più recenti sviluppi giurisprudenziali confermativi di questo indirizzo.

1. **Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 27 aprile 2023 n. 4247**

"La giurisprudenza ha affermato la necessità di "desumere con evidenza" la motivazione attraverso il combinato disposto di criteri e voto numerico (in primis l'Adunanza plenaria n. 7 del 2017).

La sentenza, quindi, è erronea perché, applicando i principi della Plenaria solo su un piano astratto e formalistico, ha concluso che la previa enunciazione dei criteri sia per se suscettibile di assolvere, in quanto tale, l'obbligo motivazionale; mentre questa conclusione si può legittimamente raggiungere soltanto ove i predetti criteri, considerati insieme al voto, consentano di capire "il perché dell'assegnazione d'un voto invece d'un altro": circostanze che, nel caso dell'appellante, non è sicuramente possibile comprendere, soprattutto comparando il suo voto a quello attribuito agli altri candidati sia idonei sia inidonei".

Nell'esame di Polizia in questione, già il Bando ha stabilito elementi maggiori a cui "ancorare" la valutazione numerica, cosa che invece **non è accaduta nel Concorso di Magistratura di cui trattasi** e, nonostante ciò, il Consiglio di Stato ha affermato l'inidoneità di un siffatto criterio valutativo.

Infatti: "10.2. **La Commissione giudicatrice**, con il verbale numero 1 del 25 febbraio 2019, ha definito, ai sensi dell'articolo 42 comma 2 del decreto ministeriale 276 del 2002 "**i criteri e le modalità delle prove d'esame**", e, quanto alla prova orale, ha stabilito di approntare un numero di quesiti non inferiore a 25 per ciascuna delle materie, che sarebbero stati trascritti in appositi elenchi divisi per materia e contrassegnati numericamente; ogni candidato, al momento della prova orale, avrebbe dovuto estrarre un numero e sarebbero state proposte le domande per ciascuna materia corrispondenti, nei vari elenchi, al numero estratto.

La valutazione del colloquio e l'attribuzione del relativo punteggio sarebbero state effettuate tenendo conto degli aspetti sostanziali (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi) e formali (chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica) delle risposte.

Infine, prima dell'inizio della prova scritta e della prova orale si sarebbero dovute tenere apposite riunioni per definire gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri e delle modalità sopraindicate".

"10.3. *La sentenza di primo grado ha ritenuto che a tanto la Commissione avesse ottemperato nella riunione del 17 giugno 2019, verbale numero 24 (richiamato nel verbale n.30, citato nella sentenza appellata), dall'esame del quale, tuttavia, non emerge, come dedotto dall'appellante, alcun dettaglio circa i criteri già indicati nel primo verbale.*

Infatti, dal verbale numero 24 risulta come la Commissione, con riferimento a quanto riportato nel verbale numero 1, si sia limitata ad illustrare le modalità relative allo svolgimento della prova orale (pubblicità della seduta, modalità di estrazione a sorte del numero relativo ai quesiti, modalità di accertamento della conoscenza della lingua straniera e dell'informatica, modalità di pubblicazione dell'esito della prova orale) e ad approvare, di seguito, i quesiti da sottoporre ai candidati, trascritti in appositi elenchi, sottoscritti e inseriti in busta chiusa.

Dunque, si è svolta un'unica riunione (il 17 giugno 2019) nella quale tuttavia la Commissione non ha provveduto ad enunciare precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio da assegnare".

"Infatti, il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame - in mancanza di una contraria disposizione - esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (Consiglio di Stato sez. V, 23/04/2019, n. 2573 e sez. III, 29/04/2019, n. 2775)".

"Nel caso in questione, i parametri di valutazione sono rimasti quelli stabiliti nel primo verbale (non essendo mai stati fissati "gli aspetti applicativi e di dettaglio dei criteri", nonostante in tal senso la stessa Commissione si fosse autolimitata), dati dalla combinazione dei seguenti aspetti: padronanza dell'argomento, esaustività della risposta,

6

capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte.

In tal modo, però, la mancata previsione di criteri integrativi e di dettaglio e della esplicitazione delle modalità di assegnazione dei punteggi ha reso impossibile al singolo candidato, e poi al giudice, di ricollegare l'attribuzione del punteggio e la graduazione dello stesso alla prova valutata.

Al fine di rendere intelligibile il percorso motivazionale, la Commissione avrebbe dovuto dettagliare il contenuto di ciascun criterio ed assegnare, sempre per ciascun criterio, uno specifico e determinato punteggio.

Nel caso in questione, invece, la Commissione si è limitata ad indicare un complessivo votonumerico per tutti i criteri, privi oltretutto di elementi di specificazione, senza consentire al candidato, e quindi al giudice, di comprendere i motivi per i quali è stato attribuito quel punteggio.

In mancanza di una specificazione dei criteri in voci e sotto voci, con i relativi punteggi, in modo da delimitare adeguatamente il giudizio della Commissione rendendolo sufficientemente chiaro, analitico e articolato, è risultato incomprensibile l'iter logico seguito dalla Commissione nel valutare le prove, non consentendo quindi nemmeno il controllo di adeguatezza, logicità e congruità che pacificamente la giurisprudenza assegna al giudice amministrativo.

In assenza di criteri integrativi dei parametri valutativi il candidato non può in alcun modo comprendere se il giudizio di insufficienza involga uno o più dei parametri di valutazione (padronanza dell'argomento, esaustività della risposta, capacità di sintesi, chiarezza espositiva, uso appropriato della terminologia e capacità di elaborazione critica nelle risposte) e in che misura.

La votazione numerica, quindi, in questo caso non è idonea ad integrare una sufficiente motivazione della scelta compiuta, non essendo stati precedentemente fissati, dal medesimo organo collegiale, criteri di massima sufficientemente specifici per l'attribuzione dei voti, in modo da consentire di percepire, con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate.

Può così massimizzarsi che il voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione stessa, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **ma la sufficienza motivazionale è correlata alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione, che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto**; per cui, se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui racciardare il punteggio assegnato, si deve ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica.

In questo caso, quindi, il Consiglio di Stato ha accolto l'appello e, in accoglimento del ricorso di primo grado, ha annullato gli atti impugnati.

*

2. Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 5 settembre 2019, n. 2573.

“Va infatti confermato al riguardo il principio – dal quale non vi è ragione di discostarsi, nel caso di specie – per cui anche successivamente all'entrata in vigore della l. 7 agosto 1990, n. 241, il complessivo voto numerico attribuito dalle competenti commissioni alle prove o ai titoli nell'ambito di un concorso pubblico o di un esame – in mancanza di una contraria disposizione – esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della Commissione stessa, contenendo in se stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni (quale principio di economicità amministrativa di valutazione).

*Ciò in quanto tale voto unitario assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla Commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato, nonché la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della **sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa Commissione esaminatrice, di criteri di massima valutazione** che l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente attribuzione del voto (ex multis, Cons. Stato, IV, 1° agosto 2018, n. 4745; VI, 11 febbraio 2011, n. 913)”.*

*

3. Consiglio di Stato, sez. III, sentenza 29 aprile 2019, n. 2775.

“6.4. La Commissione di concorso ha esplicitato i criteri di attribuzione del punteggio nel verbale in data 7 settembre 1999.

*Ciò premesso, è sufficiente richiamare la costante giurisprudenza di questo Consiglio (cfr., da ultimo, Cons. Stato, IV, n. 4745/2018), secondo la quale il voto numerico, in mancanza di una contraria disposizione, esprime e sintetizza il giudizio tecnico discrezionale della commissione di concorso, contenendo in sé stesso la motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni, quale principio di economicità amministrativa di valutazione, **assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell'ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato e la significatività delle espressioni numeriche del voto, sotto il profilo della sufficienza motivazionale in relazione alla prefissazione, da parte della stessa commissione esaminatrice, di criteri di massima di valutazione che soprassedono all'attribuzione del voto, da cui desumere con evidenza, la graduazione e l'omogeneità delle valutazioni effettuate mediante l'espressione della cifra del voto, con il solo limite della contraddizione manifesta tra specifici elementi di fatto obiettivi, i criteri di massima prestabiliti e la conseguente***

7

Pertanto, la motivazione avrebbe avuto certo rilievo ed interesse, in quanto **con la conoscenza dell'iter decisionale la ricorrente avrebbe avuto la possibilità di sindacare correttamente sull'esercizio del potere della Commissione formulando delle censure specifiche sulle valutazioni dalla stessa poste in essere** (censure che, invece, la stessa non è in grado di formulare, non potendo essere a conoscenza né della valutazione numerica posta in essere nelle materie in cui è stata valutata come “non idonea”, né dell'iter logico che ha portato a tale valutazione di “non idoneità” o, comunque, di mera sufficienza, non essendo, peraltro, stati previsti, a monte, criteri generali di valutazione, come, invece, prescritto dalla giurisprudenza).

In conclusione, **sia il provvedimento di non idoneità, sia il bando di concorso risultano manifestamente illegittimi** nella parte in cui hanno disposto (il provvedimento) e previsto (il Bando) che la non idoneità fosse motivata sulla base di un **semplice giudizio di non idoneità e sulla base di valutazioni meramente numeriche, senza previamente predisporre dei criteri generali di valutazione**, ai quali fare riferimento nella valutazione di non idoneità e nella valutazione numerica, come invece imposto dalla giurisprudenza richiamata.

*

2. Illegittimità diretta del provvedimento impugnato (nonché del relativo Bando di concorso) per violazione dell'art. 12 DPR 9 maggio 1994, n. 487, il quale dispone la “predeterminazione” delle domande ed il successivo sorteggio delle stesse.

Il Bando di concorso in questione non prevede che la Commissione sia tenuta a sorteggiare (nell'ambito di una “rosa” di domande predeterminata) i quesiti da sottoporre a ciascun candidato nel corso della prova orale; di conseguenza, la Commissione ha formulato delle domande “improvvisate”, anziché sorteggiare la domande tra quelle preventivamente predeterminate a monte.

Tale *modus operandi* si pone in **palese violazione del principio generale di predeterminazione e di successivo sorteggio delle domande da porre agli esami orali, imposto per tutti i concorsi pubblici dall'art. 12 del DPR. n. 487/1994, che dispone testualmente quanto segue: ““Le commissioni esaminatrici, alla prima riunione, stabiliscono i criteri e le modalità di valutazione delle prove concorsuali al fine di motivare i punteggi attribuiti alle singole prove. Sono, altresì, predeterminati, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova orale di ogni candidato, i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie di esame. I quesiti sono, quindi, rivolti ai candidati stessi secondo criteri**

attribuzione del voto. Inoltre, ai fini della verifica di legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi non occorre l'apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione a eventuali errori commessi. In definitiva, solo se mancano criteri di massima e precisi parametri di riferimento cui raccordare il punteggio assegnato, si può ritenere illegittima la valutazione dei titoli in forma numerica (così, da ultimo, la decisione dell'Adunanza plenaria n. 7/2017)”.

predeterminati, che garantiscono l'imparzialità delle prove. I criteri e le modalità di cui al presente comma sono formalizzati in appositi atti".

Tale mancata previsione di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse determina inevitabilmente una disparità di trattamento (oltre che una lesione dei principi fondamentali pubblicistici garantiti per via costituzionale, come si avrà modo di analizzare nel par. 3) **rispetto a quanto stabilito per tutti gli altri concorsi pubblici, nell'ambito dei quali è sempre previsto il sorteggio delle domande per la prova orale** (profilo che consente una piena imparzialità, mediante il "preconfezionamento" delle domande ed il relativo sorteggio), **proprio per evitare situazioni discriminatorie** (ovvero che ad alcuni candidati vengano fatte domande generali e facili e che ad altri candidati vengano fatte domande estremamente particolari e difficili); tale originario "preconfezionamento" delle domande e successivo sorteggio delle domande da porre al singolo candidato è, infatti, previsto, **in via generale, per l'accesso a tutti gli impieghi nella Pubblica Amministrazione.**

*

3. Illegittimità costituzionale della normativa di riferimento (dall'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, e dall'art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160) laddove la stessa non dispone la previsione di un obbligo di motivazione della valutazione delle prove orali, nonché di un sistema di predeterminazione e sorteggio delle domande.

A. Come ricordato nel par. 1, la normativa di settore prevede che, all'esito della prova orale, i candidati valutati come non sufficienti in una o più materie siano "liquidati" con la criptica formula di "non idoneo", senza espressione di alcuna motivazione delle ragioni di tale valutazione negativa, né addirittura di alcuna valutazione neanche in termini numerici, sulla base di quanto disposto dall'art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860 ⁽⁵⁾, e dall'art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160 ⁽⁶⁾.

⁵ **Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.**
*"Ciascun commissario dispone di dieci punti per ogni prova scritta ed orale.
Prima dell'assegnazione dei punti la commissione o sottocommissione delibera per ciascuna prova, a maggioranza di voti, se il candidato meriti di ottenere il minimo richiesto per l'approvazione.
Nell'affermativa, ciascun commissario dichiara quanti punti intenda assegnare al candidato.
La somma di tali punti, divisa per il numero dei commissari, costituisce il punto definitivamente assegnato al candidato.
Le frazioni di voto non sono calcolate".*

⁶ **Per completezza, si riporta il testo della norma indicata.**
"5. Sono ammessi alla prova orale i candidati che ottengono non meno di dodici ventesimi di punti in ciascuna delle materie della prova scritta. Conseguono l'idoneità i candidati che ottengono non meno di sei decimi in ciascuna delle materie della prova orale di cui al comma 4, lettere da a) a l), e un giudizio di sufficienza nel colloquio sulla lingua straniera prescelta, e comunque una votazione complessiva nelle due prove non inferiore a centootto punti. Non sono ammesse frazioni di punto. Agli effetti di cui all'articolo 3 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il giudizio in ciascuna delle prove scritte e

Tale normativa di settore - che consente una valutazione della prova orale in termini esclusivamente numerici per gli idonei ed addirittura senza neanche l'espressione di un voto numerico per i non idonei, senza fornire un minimo di motivazione con riferimento alle ragioni del punteggio assegnato da ciascun Commissario (motivazione nella quale sia chiarito quale sia stato l'iter logico della valutazione che ha portato alla indicazione di un certo voto numerico o alla valutazione di "non idoneità") e senza la preventiva previsione di criteri generali di valutazione a monte, come imposto dalla giurisprudenza amministrativa - appare manifestamente irragionevole (artt. 3 e 97 Cost.), come riconosciuto dalla giurisprudenza:

- a) **in via generale (⁷);**
- b) **con riferimento a concorsi per l'accesso a posti di particolare rilevanza nella P.A. (quale dovrebbe essere anche il concorso in Magistratura) (⁸).**

orali è motivato con l'indicazione del solo punteggio numerico, mentre l'insufficienza è motivata con la sola formula "non idoneo"'".

⁷ **La giurisprudenza ha, infatti, ritenuto al candidato deve essere sempre assicurato il diritto di conoscere gli errori, le inesattezze o le lacune in cui ritiene che la commissione sia incorsa, sì da potere valutare la possibilità di un ricorso giurisdizionale; di conseguenza, il rispetto dei principi ragionevolezza ed imparzialità impone che alla valutazione sintetica di semplice "non idoneità" si accompagnino quanto meno ulteriori elementi sulla scorta dei quali sia consentito ricostruire *ab externo* la motivazione del giudizio valutativo.**

In tal senso, si è espressa **Cass. Civ., SS.UU., 21 giugno 2010, n. 14893**, che ha utilmente ripercorso la giurisprudenza del Consiglio di Stato sul punto, a partire dalla nota decisione del 9 aprile 1999, n. 601.

Con tale decisione, le Sezioni Unite della Cassazione - prendendo le mosse dalla ratio della norma che impone alla commissione esaminatrice di far precedere la correzione e le singole valutazioni, da una preventiva, generale ed astratta posizione delle proprie regole di giudizio - ha chiarito che *"in coerenza con il ruolo proprio del giudice amministrativo, che assume piena cognizione anche dei fatti, detto giudice potrà essere dall'interessato richiesto di esaminare: se i criteri, chiaramente esplicitati o sommariamente enunciati ma desunti anche dalle motivazioni poste a base delle valutazioni, siano coerenti con le possibilità di argomentazione offerte dalla traccia, o non siano, di contro, irragionevolmente restrittivi; se la motivazione data all'esito della singola valutazione, ove imposta e pertanto redatta, evidenzi un travisamento delle premesse logico-giuridiche alla base dei criteri o sia inficiata da elementi di contraddizione al suo interno"*.

Tale sentenza è stata resa nell'ambito della valutazione delle prove scritte del concorso notarile, **ma esprime un principio di diritto che può ritenersi applicabile ad ogni concorso a pubblici impieghi.**

Nel medesimo senso, si vedano anche:

- a) **T.A.R. Puglia Lecce Sez. I, 05 aprile 2002, n. 329:** *"La mera formula conclusiva "non idoneo" non consente, infatti, alcun sindacato della valutazione della commissione e lede il diritto del candidato a conoscere le effettive ragioni poste a base della esclusione dal concorso, impedendo di predisporre una adeguata difesa in giudizio"*;
- b) **T.r.g.a. Trentino-Alto Adige, Trento, 28 maggio 2001 n. 351:** *tale decisione distingue tra esami abilitativi (in cui sarebbe sufficiente la motivazione in forma meramente numerica) e concorsi a posti di pubblico impiego (in cui i soggetti sono in posizione competitiva fra loro), per i quali sarebbe illegittima la mera attribuzione del voto numerico, dovendo questa essere accompagnata "da una motivazione che consenta di ripercorrere l'iter logico operato dalla Commissione per pervenire a quel determinato punteggio"*.

⁸ **La V sezione del Consiglio di Stato, con sentenza n. 5145/2009 ha riconosciuto che un obbligo di motivazione espressa “appare inevitabile” laddove la prova sia propedeutica al superamento di un concorso per l’attribuzione di particolari responsabilità nell’ambito della Pubblica Amministrazione.**

Nella fattispecie, il Collegio, riformando integralmente la sentenza di primo grado, ha ritenuto che la motivazione delle prove concorsuali, con particolare riguardo all’aderenza ai criteri predeterminati dalla Commissione, alla correttezza delle soluzioni rese dal candidato e alla coerenza nell’esposizione concettuale, si rivela “determinante e discriminante” nella scelta dei candidati più meritevoli.

La necessità di una motivazione espressa appare più o meno stringente a seconda della rilevanza della funzione che il vincitore andrà a svolgere.

Pertanto, nel caso di una selezione volta al conseguimento di una posizione di notevole rilevanza all’interno della P.A. – quale la qualifica dirigenziale, come nella fattispecie in esame – i Giudici hanno ritenuto che l’estrema sinteticità di un punteggio reso in forma numerica non sia commisurato alla necessità di esprimere in maniera eloquente il giudizio della Commissione al fine della scelta dei candidati che andranno a ricoprire la predetta posizione lavorativa.

Per completezza, si riportano i “passi salienti” di tale decisione.

“9. È noto al Collegio che il bando di concorso, nel richiamare gli art. 8 e 73 del DPR n. 483/1997 prevedeva la sola attribuzione dei punteggi da assegnare alle due prove scritte ed a quella orale in base a coefficienti numerici destinati ad esprimere la valutazione della commissione (Cons. Stato, IV, 10 agosto 2004, n. 5513), senza alcuna motivazione integrativa, né riguardo alle griglie di valutazione parziali né con riferimento al punteggio totale.

Ed è altrettanto noto che nella prevalente giurisprudenza di questo Consiglio, anche dopo l’entrata in vigore della l. n. 241/1990, l’onere di motivazione delle prove di un concorso pubblico o di un esame è sufficientemente adempiuto con l’attribuzione di un punteggio numerico, configurandosi quest’ultimo come formula sintetica, ma eloquente, che esterna la valutazione tecnica compiuta dalla Commissione, rispetto alla quale l’ulteriore motivazione si tradurrebbe in un’inutile duplicazione (Cons. Stato, V, 14 aprile 2008, n. 1698) salvo il caso in cui vi sia un contrasto talmente rilevante fra i punteggi attribuiti dai componenti della commissione da configurare un’eventuale contraddittorietà intrinseca del giudizio complessivo (Cons. Stato, VI, 11 ottobre 2007, n. 5347).

10. In relazione alla tendenza che investe gli obblighi di trasparenza e di correttezza nell’operato dell’amministrazione in qualsiasi modo si manifesti e che nella valutazione degli elaborati costituenti le prove di esame trova precipua espressione nel giustificare il giudizio tecnico in cui si esprime l’attribuzione di punteggi ove la stessa sia preceduta dalla preventiva predisposizione di criteri di massima, il Collegio tuttavia ritiene che l’onere di motivazione della valutazione delle prove scritte di un concorso pubblico non possa essere sufficientemente adempiuto con il solo punteggio numerico.

*Pur costituendo quest’ultimo espressione di comuni e consolidati principi in campo docimologico, **un obbligo di motivazione integrativa appare inevitabile laddove la valutazione tecnica investa giudizi legati all’espressione di nozioni di particolare complessità, nei quali l’aderenza ai criteri preventivamente costituiti, la correttezza delle soluzioni e coerenza nell’esposizione concettuale si riveli determinante nella scelta e discriminante la reciproca prevalenza dei candidati nel senso della loro idoneità a ricoprire posizioni lavorative di significativa importanza per l’amministrazione.***

*Se, infatti, in un pubblico concorso o in un esame di abilitazione, i criteri stabiliti dall’amministrazione ai fini dell’attribuzione dei punteggi e della valutazione dei titoli, non sono sindacabili sotto il profilo della legittimità, **la maggiore o minore aderenza agli stessi che ciascuno dei candidati abbia manifestato dello svolgimento delle prove non può sempre esaurirsi nel punteggio numerico in sé considerato, la cui estrema sinteticità non si presta in ogni caso ad esprimere in maniera eloquente la valutazione compiuta dalla commissione, con la conseguente necessità della sua integrazione, con un’apposita motivazione, ogni qualvolta che la complessità delle prove e la loro interazione con le funzioni che i singoli candidati sono chiamati a svolgere, renda indispensabile la comparazione dei giudizi con i criteri di valutazione e l’ostensibilità dell’apprezzamento in maniera più trasparente ed esaustiva del punteggio numerico”.***

In senso conforme, si veda T.A.R. per la Sicilia, Palermo, 9 settembre 2009, n. 1492.

Non si può non condividere tale interpretazione che sottolinea, come più è rilevante la funzione che il candidato in caso di esito positivo della prova andrà a svolgere, più vi è bisogno di parametri predeterminati e/o di motivazione del provvedimento tendenti al massimo rigore.

Tale mancata previsione di un obbligo di minima motivazione in ordine alle ragioni della valutazione di “non idoneità” ed alle ragioni sottostanti alla attribuzione di un mero voto numerico, senza neanche la preventiva previsione di criteri generali di valutazione a monte, come imposto dalla giurisprudenza amministrativa, è illegittimo, in quanto non consente, neanche in astratto, al candidato di autovalutarsi, di valutare la legittimità dell’azione svolta dalla Commissione o di formulare censure avverso la valutazione negativa, con l’effetto che, sotto tali profili, la relativa normativa di settore si pone in violazione:

- 1) **del principio di buon andamento dell’azione amministrativa e di imparzialità (sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione)**, in quanto l’Amministrazione non consente di valutare all’esterno la legittimità e l’imparzialità della propria azione, con l’effetto che non è possibile sapere e verificare se la relativa azione sia stata legittima o meno;
- 2) **del principio di effettività della tutela giurisdizionale (sancito dall’art. 24 della Costituzione)**, in quanto non consente al candidato di valutare l’*iter* logico seguito dalla Commissione nella relativa valutazione e, quindi, di formulare eventuali censure sull’operato della stessa (**l’assoluto difetto di motivazione alla prova orale preclude, infatti, ogni forma di tutela in senso assoluto**, ancora di più che alle prove scritte, in relazione alle quali qualche possibilità di rilevare dei vizi risulta sussistere anche in caso di difetto di motivazione ⁽⁹⁾);

Pertanto, è palesemente irragionevole e discriminatorio, ex artt. 2 e 3 Cost, la normativa che nel concorso per uditore giudiziario che è un caso di selezione volta ad attribuire posizioni di grande rilievo e responsabilità, preveda per il candidato una minore tutela in ambito di parità di trattamento e trasparenza dell’azione amministrativa, rispetto a quella comunemente accordata in caso di altri concorsi pubblici.

⁹ Si rileva, infatti, come **alle prove scritte la motivazione numerica con correzioni e glosse apposte sul testo consente comunque di risalire implicitamente alla motivazione della prova** e permette al candidato di giungere ad un collegamento fattuale tra criteri predeterminati e votazione numerica; inoltre, il candidato potrebbe avere tutela portando innanzi al Giudice Amministrativo eventuali casi di elaborati di uguale pregio al suo valutati diversamente.

Per contro, le garanzie diminuiscono irragionevolmente, e anzi si azzerano del tutto, nella fase più delicata, quella della prova orale, laddove il candidato non fruisce di anonimato, di sorteggio delle domande, di glosse correttive che possano implicitamente motivare l’eventuale inidoneità attribuita dalla commissione in determinate materie, né può chiedere al TAR di valutare la congruità del proprio esame orale magari raffrontandolo in caso di giudizi difformi con quello di altri candidati, non potendo avere riscontri concreti per l’oralità stessa della prova.

Dunque al fine di evitare che la discrezionalità tecnica nel caso di prove orali possa diventare mero arbitrio e non consenta un sindacato intrinseco del Giudice Amministrativo, **è quantomeno indispensabile apprestare quei limiti già previsti in altri concorsi: una motivazione dettagliata del voto** (vedi concorso notarile, posizione di livello pari a magistratura) **ed un sorteggio delle domande** (profilo che sarà approfondito nel paragrafo successivo, con riferimento anche a tutti gli altri concorsi pubblici anche di minor rilevanza funzionale rispetto a quello in Magistratura).

Del resto, l’obbligo di stabilire i criteri di valutazione delle prove concorsuali, cioè di autolimitare il proprio potere di apprezzamento delle prove concorsuali in base a criteri predeterminati, **impone conseguentemente di motivare circa il modo di applicazione dei criteri nel caso concreto: diversamente opinando, tra criteri e giudizi valutativi sarebbe saltato il passaggio intermedio**

- 3) **del principio di effettiva “giustiziabilità” di tutti i provvedimenti amministrativi, sancito dagli artt. 103 e 113 della Costituzione**, in quanto non consente al Giudice di valutare la legittimità della valutazione, neanche dal punto di vista estrinseco;
- 4) **del principio di ragionevolezza e di parità di trattamento rispetto ad altri concorsi “omologhi”, quali, ad esempio, il concorso notarile**, la cui normativa prevede espressamente un obbligo di motivazione dell’eventuale “non idoneità” (art. 12, comma 5, della legge n. 166/2006) ⁽¹⁰⁾.

Pertanto, con riferimento all’art. 16 del R.D. 15 ottobre 1925, n. 1860, ed all’art. 1. comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, si rileva **l’illegittimità costituzionale di tali norme per violazione dei parametri costituzionali sopra indicati** (ragionevolezza, uguaglianza, buon andamento, effettività della tutela giurisdizionale, effettività del controllo giurisdizionale, sanciti rispettivamente dagli artt. 3, 97, 24, 103 e 113 Cost.).

Tale questione è, altresì, **rilevante nel presente giudizio**, in quanto - laddove fosse stato effettivamente previsto uno specifico obbligo motivazionale in luogo di un mero giudizio di “non idoneità” o quantomeno la preventiva predisposizione di criteri generali di valutazione a monte - **la ricorrente avrebbe potuto conoscere e valutare l’iter logico posto a base della valutazione di “non idoneità” e, parimenti, le motivazioni che hanno portato la Commissione ad**

dell’applicazione del criterio, il che renderebbe inutile la fissazione dei criteri medesimi e l’effetto di autolimitazione che ne deriva sarebbe puramente simbolico.

Né si può ritenere che insormontabili ragioni pratiche di speditezza ostino alla motivazione del voto negativo delle prove orali di concorso: indipendentemente dalla rilevanza della questione del primato del principio della trasparenza su quello della celerità e del buon andamento, nel caso concreto **non vi sarebbe alcun aggravio nel motivare in modo dettagliato l’inidoneità**, indicando i presupposti di fatto della decisione, ovvero le risposte del candidato che contenevano imprecisioni o rivelavano lacune e che costituiscono **l’unico mezzo perché l’attendibilità del giudizio valutativo della prova orale possa essere sottoposta a controllo**; infatti nelle prove concorsuali orali, al contrario che in quelle scritte, vi è statisticamente un esiguo numero di candidati giudicati non idonei, in quanto spesso (come anche nel concorso in questione) giunge a sostenere le prove orali un numero di candidati addirittura inferiore rispetto ai posti messi a concorso.

¹⁰ Per completezza, si riporta il testo della normativa in questione (art. 12 della legge n. 166/2006).

“1. *La commissione del concorso per notaio, prima dell’inizio delle prove orali, definisce i criteri di valutazione delle prove.*

2. *L’esame orale è pubblico.*

3. *Il presidente, in ogni seduta, indica le materie su cui ciascun commissario interroga i candidati, restando ferma la facoltà di ogni membro della sottocommissione di intervenire su qualunque materia.*

4. *La sottocommissione, terminata la prova orale di ogni singolo candidato, assegna, in base ai voti di ciascun commissario, il punteggio fino ad un massimo di cinquanta punti a ciascun gruppo di materie. A tale fine, ciascun commissario dispone di un voto da zero a dieci punti. Per il superamento della prova orale è richiesto un punteggio minimo di trentacinque punti per ciascun gruppo di materie.*

5. **La mancata approvazione è motivata. Nel caso di valutazione positiva il punteggio vale motivazione.**

6. *Il segretario annota la votazione o la motivazione per ciascun gruppo di materie, facendola risultare dal processo verbale”.*

assegnare, nelle materie in cui è risultata idonea, la mera sufficienza (in termini numerici, 6) e non già una votazione più alta.

*

B. Quanto alla mancata previsione, da parte della medesima normativa richiamata al par. 3.A., di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse, si rileva come tale mancata previsione di un meccanismo di predeterminazione delle domande e di un successivo sorteggio delle stesse determina inevitabilmente una violazione dei principi costituzionali di imparzialità e ragionevolezza, oltre che una disparità di trattamento (come già si è avuto modo di osservare nel par. 2).

E', pertanto, manifestamente irragionevole e discriminatorio il fatto che, mentre **per tutti i concorsi per l'accesso ai vari impieghi nella P.A. è prevista la predeterminazione delle domande** come principio generale, per il concorso in Magistratura - che assume una particolare rilevanza per la stessa Amministrazione e per l'intero sistema-Paese (in quanto i vincitori del concorso diventeranno Giudici dello Stato Italiano, con assunzione di compiti di estrema delicatezza ed importanza) e che quindi dovrebbe garantire una maggiore attenzione nella valutazione dei candidati in termini di trasparenza ed imparzialità - non siano previsti una "predeterminazione" originaria delle domande ed un successivo sorteggio tra le domande da porre ai candidati alla prova orale.

La relativa normativa di settore si pone, pertanto, in violazione del principio di buon andamento dell'azione amministrativa e di imparzialità (sanciti dagli artt. 3 e 97 della Costituzione), in quanto la formulazione di domande improvvisate in sede di esame orale, anziché di domande predeterminate e successivamente sorteggiate, comporta la concreta possibilità che ad alcuni candidati vengano formulate domande di difficoltà maggiore rispetto ad altri candidati, con evidente **violazione del principio di par condicio.**

Tale questione è, altresì, rilevante nel presente giudizio, in quanto – laddove fossero state predeterminate le domande in via generale e poi sorteggiate prima della prova orale di ciascun candidato – la ricorrente avrebbe potuto essere interrogata in maniera legittima ed imparziale su domande predeterminate (presumibilmente di media difficoltà), anziché, come è avvenuto, su domande "improvvisate" e talune di estrema difficoltà, tanto da condurre ad una valutazione negativa anche in materie in cui la candidata aveva una ottima preparazione, **con l'effetto che la stessa avrebbe verosimilmente superato il concorso stesso.**

*

Ne deriva il fatto che **l'intera prova orale della ricorrente è stata direttamente viziata** (anche a prescindere dalle questioni di legittimità costituzionale sollevate) per violazione dei richiamati principi e, quindi, **il provvedimento di inidoneità impugnato è direttamente viziato**

per violazione degli stessi, nonché per il fatto che il metro di valutazione usato dalla Commissione nei confronti del ricorrente è stato eccessivamente restrittivo considerata l'assenza di criteri predeterminati.

* * *

II. PROFILI CAUTELARI: RICHIESTA DI FISSAZIONE DI UDIENZA AI SENSI DELL'ART. 55.10. CPA.

Per quanto attiene al *fumus boni juris* si richiamano i profili evidenziati nei motivi di diritto.

1. La ricorrente subisce, inoltre, un danno grave ed irreparabile, costituito dal fatto di non potere prendere immediato servizio come Uditore Giudiziario; tale danno non potrebbe essere eliminato neanche da una successiva eventuale sentenza di merito favorevole, in quanto la stessa interverrebbe in un momento in cui la stessa avrebbe ormai perso diverso tempo di impiego effettivo come Magistrato.

Lo stesso interesse pubblico esige che la ricorrente - in quanto giurista preparata ad un livello tale da potere legittimamente essere dichiarata vincitrice del concorso - sia rivalutata quanto prima (con ripetizione della prova orale).

2. Per evitare il danno nelle more del procedimento, si chiede la celere fissazione dell'udienza pubblica, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. ⁽¹¹⁾.

* * *

III. PROFILI DI COMPLETEZZA DEL CONTRADDITTORIO.

Il presente ricorso viene, per mero tuziorismo, notificato ad un eventuale controinteressato, dovendosi peraltro escludere che in impugnazioni di questo tipo siano individuabili soggetti controinteressati in senso tecnico.

Infatti, con particolare riferimento alle procedure concorsuali, la **giurisprudenza** ha pacificamente riconosciuto (*ex multis* Cons. St., Sez. IV, 7 luglio 2008, n. 3382) che **non sono configurabili, prima della nomina dei vincitori, controinteressati in senso tecnico in relazione al ricorso proposto avverso il provvedimento di esclusione dalla procedura di concorso**, attesa l'insussistenza della lesione di un interesse protetto e attuale, in capo agli altri concorrenti, derivante dall'eventuale accoglimento del ricorso stesso.

Laddove il Collegio lo ritenga opportuno, lo stesso potrà disporre l'integrazione del

¹¹ **Articolo 55, comma 10, codice di procedura amministrativa**
"Il tribunale amministrativo regionale, in sede cautelare, se ritiene che le esigenze del ricorrente siano apprezzabili favorevolmente e tutelabili adeguatamente con la sollecita definizione del giudizio nel merito, fissa con ordinanza collegiale la data della discussione del ricorso nel merito. Nello stesso senso può provvedere il Consiglio di Stato, motivando sulle ragioni per cui ritiene di riformare l'ordinanza cautelare di primo grado; in tal caso, la pronuncia di appello è trasmessa al tribunale amministrativo regionale per la sollecita fissazione dell'udienza di merito".

contraddittorio con notifica a tutti i controinteressati (ovvero ai successivi vincitori del concorso, che, allo stato attuale, non risultano essere stati ancora proclamati, essendo ancora in corso le relative prove orali), anche mediante il sistema dei pubblici proclami, con pubblicazione di un estratto e del ricorso sul sito del Ministero.

P.Q.M.

si chiede:

- I.1.) **in via cautelare**, la sospensione dei provvedimenti impugnati e l’emanazione di un’ordinanza di ripetizione di tutte le prove orali della ricorrente (ovvero le dieci materie, ivi comprese quelle nelle quali è stata valutata con 6, non essendo un punteggio sufficiente a raggiungere l’idoneità, come evidenziato al par. 1), innanzi ad una Commissione in composizione diversa da quella che ha emanato il provvedimento impugnato, e di svolgimento di tali prove con predeterminazione e sorteggio delle relative domande (previa indicazione di un tempo adeguato a “riprepararsi alle prove, non inferiore a 90 giorni);
- I.2.) **in via cautelare**, in subordine, la celere fissazione di un’udienza di trattazione del merito, ai sensi dell’art. 55, comma 10 c.p.a.;
- II) **nel merito**, l’annullamento dei provvedimenti impugnati, con conseguente ordine di ripetizione di tutte le prove orali della ricorrente (ovvero le dieci materie, ivi comprese quelle nelle quali è stata valutata con 6, non essendo un punteggio sufficiente a raggiungere l’idoneità, come evidenziato al par. 1), innanzi ad una Commissione in composizione diversa da quella che ha emanato il provvedimento impugnato, e di svolgimento di tali prove con predeterminazione e sorteggio delle relative domande (previa indicazione di un tempo adeguato a “riprepararsi alle prove, non inferiore a 90 giorni);
- III) **in via incidentale**, la rimessione alla Corte Costituzionale delle due questioni di legittimità costituzionale prospettate e, in particolare:
- 1) dell’art. 16 del R.D. n. 1860/1925 e dell’art. 1, comma 5, del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, laddove non prevedono un obbligo di motivazione (e neanche di valutazione almeno numerica) delle prove ritenute inferiori alla sufficienza, nonché laddove prevedono l’utilizzo di una semplice valutazione numerica anche per le prove superiori alla sufficienza (non essendo la media del 6 sufficiente a conseguire l’idoneità, per la quale è prescritta una media di 7,2 punti, ovvero un minimo di 72 punti su dieci materie), senza neanche la preventiva previsione di criteri generali di valutazione a monte, come imposto dalla giurisprudenza amministrativa, per violazione dei principi di

STUDIO LEGALE LUBRANO & Associati

00196 ROMA - Via Flaminia 79 - +39063202562 - 3223249 - 3214981 (fax)
info@studiolubrano.it - www.studiolubrano.it

ragionevolezza, buon andamento dell'azione amministrativa, uguaglianza (artt. 3 e 97 della Costituzione) e dei principi di effettività della tutela giurisdizionale (artt. 24, 103, 113 Cost.);

2) **del R.D. n. 1860/1925 e del d.lgs. 5 aprile 2006, n. 160, laddove non prevedono un sistema di originaria predeterminazione e di successivo sorteggio delle domande**, per violazione dei principi di ragionevolezza, buon andamento dell'azione amministrativa e di uguaglianza (artt. 3 e 97 Cost.);

IV) **in via istruttoria, laddove il Collegio lo ritenga opportuno, potrà disporre l'integrazione del contraddittorio con notifica a tutti i controinteressati** (ovvero ai successivi vincitori del concorso, che, allo stato attuale, non risultano essere stati ancora proclamati, essendo ancora in corso le relative prove orali), **anche mediante il sistema dei pubblici proclami, con pubblicazione di un estratto e del ricorso sul sito del Ministero.**

Con ogni conseguenza di legge. Con vittoria di spese e di onorari.

Roma, 9 febbraio 2024

(prof. avv. Enrico Lubrano)

(prof. avv. Filippo Lubrano)